

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R - Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo in Comune di Orbassano ad uso processo industriale, chiesta dalla Società Unicalcestruzzi S.p.A..

(pratica n. 001443 - codice utenza TO11297) – Assenso.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 4/R del 5.3.2001, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 2195 in data 8.4.2025; Pozz* Codic* Univoc* (L.R. 22/99) TO-P-01708.

"Il Dirigente (... omissis ...)

DETERMINA

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Società Unicalcestruzzi S.p.A. - C.F.: 01303280067 e P.IVA: 07261250018, con sede legale in Comune di Casale Monferrato (AL) via Luigi Buzzi n. 6, la concessione preferenziale per la derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso processo industriale (*uso Produzione di Beni e Servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.*) per una portata massima di 6 l/s, media di 1 l/s per un volume medio annuo pari a 30.000 mc, estratta da n. 1 pozzo in Comune di Orbassano, come identificato in premessa (pratica n. **001443** - codice utenza **TO11297**);

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3) di accordare la concessione per un periodo di anni 15 (*quindici*), successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999 e di ulteriori anni 15 (*quindici*) decorrenti dal 10.8.2014, data di scadenza della concessione che si rinnova e dunque complessivamente fino al 10.8.2029;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione all'Agenzia del Demanio dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici, in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque;

6) di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

7) di notificare il presente provvedimento al titolare dell'utenza in oggetto ed alla Regione Piemonte Direzione Ambiente;

8) di provvedere ad aggiornare l'elenco delle utenze di acqua pubblica tramite il Sistema Informatico Regionale delle Risorse Idriche (SIRI);

9) di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;

10) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;

11) di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.LGS. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

(...omissis)